

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER DENUNCIA - QUERELA NEI CONFRONTI DI OMISSIS.

PREMESSO CHE

- è stato pubblicato un post su un famoso social network dal contenuto diffamatorio nei confronti del Comune di Afragola e dei suoi organi istituzionali, presente agli atti di giunta in uno al presente atto di indirizzo, ma che non si allega alla presente delibera;
- tale post risulta gravemente lesivo del decoro, del buon nome e dell'immagine di questo Ente, stante la natura diffamatoria di tale post, che costituisce un pregiudizio nei confronti dell'Amministrazione e reca danno all'immagine e alla credibilità della stessa, la quale, tra le finalità generali di sua competenza, rappresenta e cura gli interessi della comunità e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e culturale.

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione comunale ha come sempre inteso rafforzare la conoscenza e la cultura della Legalità sul territorio, al fine di contrastare la presenza di soggetti e attività legate alla criminalità e a rafforzare il senso di sicurezza delle persone nelle Istituzioni.

RILEVATO CHE la condotta diffamatoria è facilitata dalla possibilità di raggiungere un numero esponenziale degli utenti della rete internet di esprimere giudizi sugli argomenti menzionati dall'autore del post, per cui alla schiera di "opinionisti social" spesso si associano i cosiddetti "odiatori sul web", che non esitano - spesso dietro l'anonimato- ad esprimere giudizi con eloquio volgare ed offensivo.

Difatti la Corte di Cassazione è intervenuta frequentemente in materia, precisando che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "*facebook*" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico.

EVIDENZIATO CHE il Comune intende rappresentare l'infondatezza di quanto espresso nel post pubblicato su "facebook" che asserisce fatti non veritieri e che si intende ripudiare con fermezza ripudia qualsivoglia tentativo potenziale e concreto di infiltrazione e mirando alla non permeabilità della criminalità organizzata nelle scelte dell'Amministrazione.

RILEVATO, ULTERIORMENTE, CHE il reato ipotizzato reca offesa alla reputazione dell'intera Amministrazione e, pertanto, risulta necessario presentare una denuncia – querela, al fine di tutelare l'immagine, il decoro e l'onorabilità degli Organi Istituzionali dell'Ente.

VALUTATO CHE

- l'art. 1, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) riconosce autonomia giuridica agli enti locali;
- la tutela della dignità e dell'immagine dell'Ente costituisce un interesse pubblico da difendere anche in sede giudiziaria;
- spetta al Sindaco, quale legale rappresentante pro tempore dell'ente, proporre eventuale querela nei casi previsti dalla legge;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, resi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a sporgere, per le motivazioni espresse in narrativa, denuncia - querela nei confronti di *omissis*;
2. **DI INCARICARE** il Dirigente del Settore Avvocatura per gli atti consequenziali di rispettiva competenza, anche eventualmente avvalendosi di un professionista esterno, tenuto conto della peculiarità del caso.

DI DICHIARARE la deliberazione, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.